

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

PIANO ATTUATIVO COMUNALE SAN MARTINO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
D.LgsI 152/2006

RAPPORTO PRELIMINARE

SOMMARIO

1. PREMESSA	Pag	3
2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO		3
3. CATEGORIA DELLA VALUTAZIONE		5
4. DESCRIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO		8
5. RICHIAMO AGLI ALLEGATI		10
6. CONCLUSIONI		13
7. ALLEGATI		14

1. PREMESSA

Generalità sulla VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una valutazione di sostenibilità di una politica cioè di un piano o di un programma:

“processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, come piani o programmi nazionali, regionali e locali o altre iniziative, in modo che queste siano incluse e affrontate fin dalle prime fasi del processo decisionale. Sostanzialmente essa assolve al compito di verificare la coerenza delle proposte pianificatorie e programmatiche con gli obiettivi di sostenibilità” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici).

Per **sviluppo sostenibile** si intende uno sviluppo che soddisfa le esigenze presenti senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie stesse esigenze¹.

Strumento di verifica dell’andamento della sostenibilità è un sistema di **indicatori di sostenibilità**, cioè di parametri che misurano tassi e direzioni di variazione, per capire se città o territorio evolvono secondo gli obiettivi del piano e secondo condizioni più o meno sostenibili.

La VAS è pertanto una parte integrata del processo di formazione del piano, non una valutazione a posteriori (come accade per la VIA)². E, inoltre, l’intero processo di VAS, non si limita alle prime tre fasi legate alla proposta: (1. orientamento e impostazione; 2. elaborazione e redazione; 3. consultazione, adozione e approvazione) ma prosegue con una quarta fase, quella di attuazione e gestione³.

2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Norme comunitarie

La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, applicata dal 21 luglio 2004, tende a:

“garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”. La VAS è lo strumento con cui si valutano gli effetti degli strumenti di piano e si perseguono gli obiettivi di protezione ambientale.

Riferimenti comunitari

- Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
- Attuazione della Direttiva 2001/42/CE – Commissione Europea DG ENV, 2003 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
- Direttiva 2000/60 CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque
- Convenzione Aarhus UE - (informazione, partecipazione e giustizia ambientale)
- Direttiva 2003/4 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
- Decisione 2005/370/CE relativa all’approvazione della Convenzione di Aarhus
- Regolamento 2006/1367/CE relativo all’applicazione della Convenzione di Aarhus
- Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, recepita dal Regolamento D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i.
- Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, recepita dalla Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 e s.m.i.

Norme nazionali

La normativa statale di riferimento che recepisce ed attua la Direttiva 2001/42/CE è costituita dal Dlgs n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” (Titolo II), modificato con il Dlgs n.

¹ Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, 1987, p. 43

² Enplan: Valutazione ambientale di piani e programmi – Linee guida

³ Schema VAS secondo ENPLAN – Valutazione ambientale di piani e programmi

4/2008 e con il Dlgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che hanno apportato modifiche sulla Valutazione ambientale e la VAS.

Il Decreto, così come modificato, stabilisce all'art. 6:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale".

"2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

...

Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;

b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. "

Definizioni secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 Dlgs152/2006, successive modifiche e integrazioni:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

...

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

...

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

Nel caso in corso:

Autorità competente: Giunta comunale;

Autorità procedente: Giunta comunale;

Proponente: Società Agricola San Martino S.R.L. con sede in San Vito al Tagl.to, località Pitocco 16/a.

Norme regionali

Con **L.R. n. 13 del 30 luglio 2009**, la Regione Friuli Venezia Giulia adempie agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e dipendenti da atti statali, modificando così **la L.R. 11/2005** in materia di VAS.

L'art. 34, capo IV della L.R. 13/2009 (*adeguamento a obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica – VAS*), modifica pertanto **l'art. 3 della L.R. 11/2005** (*Finalità e ambito di applicazione*), stabilendo al capo 1 quanto segue: *"1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."*

Con **L.R. n.16/2008** modificata dalla citata **L.R. 13/2009**, si stabilisce, ai soli fini della pianificazione comunale, all'articolo 4: comma 1 – le definizioni di:

- a) **proponente**: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) **autorita' procedente**: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) **autorita' competente**: la Giunta comunale.

La **L.R. 13/2009** ha pure modificato con l'art. 35, l'art. 4 lettera b, c. 1 della **L.R. 16/2008** riproponendo la definizione di "autorità procedente" del Dlgs 152/2006.

La **L.R. 13/2009** abroga infine gli articoli da 4 a 12 della L.R. 11/2005 *"rimandando così di fatto l'attuazione procedurale al Dlgs152/2006 e smi"*.

DELIBERA N. 2627 DEL 29 DICEMBRE 2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2627 DEL 29 DICEMBRE 2015

Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. CATEGORIA DELLA VALUTAZIONE

Prima di decidere la categoria di valutazione, si esaminano i punti riportati negli allegati D.lgs. 152/2006 successive modifiche e integrazioni, come richiesto dalla lettera a) comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto, per comprendere la reale dimensione della problematica ambientale insita nel PAC SAN MARTINO.

A tal proposito è necessario chiarire il campo entro cui opera il Piano Attuativo Comunale in questo caso particolare.

Nell'area del comparto sono presenti 4 capannoni destinati ad allevamento industriale intensivo di polli da carne (broilers), con una capacità di allevamento pari a **131.880** capi/ciclo, come si rileva dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 2251/AMB del 26/10/2016 STINQ – UD/AIA 128-1, allegato in calce.

Nello stesso provvedimento, il direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1647 del 9 agosto 2016, dispone "che il progetto riguardante la modifica gestionale" dell'allevamento avicolo di cui si tratta, *"non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e s.m.i. e al d.lgs 152/2006 e*

s.m.i.” come si legge anche al punto “Valutazione Impatto Ambientale” della “Descrizione dell’attività”.

Considerato:

- Che il PAC non può disporre condizioni diverse da quelle previste dal PRGC, ma può solo renderle attuative, specificandole entro il comparto che viene definito autonomamente;
- Che nel caso dei piani attuativi previsti per gli allevamenti industriali, l’ampiezza non è predefinita dal PRGC (come per le zone C o D) e che perciò la dimensione dell’area può influire sul numero di UBA potenzialmente presenti e che questo fatto richiede la definizione di un limite;
- Che il limite urbanistico è, tuttavia, definito dal PRGC che fissa le prime condizioni per l’insediamento in rapporto al numero delle UBA;
- Che dal punto di vista ambientale le condizioni sono definite dal D.Lgs. 152/2006;

tutto ciò considerato, si ritiene che non competa al PAC porre limiti sul numero dei capi, salvo richiamare nelle norme tecniche d’attuazione, come è stato fatto nell’articolo 9 che: “Per tutte le disposizioni non previste dal PAC valgono le norme del PRGC vigente all’atto della richiesta del titolo edilizio.” Tenendo quindi conto anche della variazioni che il PRGC potrà subire nel tempo.

Pertanto, il PAC SAN MARTINO viene predisposto:

- per annettere all’area esistente una nuova area e renderla parte delle infrastrutture (esistenti e da realizzare) dell’allevamento, quali: l’accesso dalla via pubblica, la dotazione di energia elettrica, la fornitura idrica, lo smaltimento dei rifiuti, l’erogazione del combustibile (gas GPL);
- per regolare, come previsto dal PURG (art. 38) e dal PRGC vigente, l’attività edilizia entro i confini del comparto;
- per introdurre gli elementi di miglioramento paesaggistico ancorché l’area non rientri nel vincolo de D.Lgs 42/2004.

In relazione con quanto esposto, le categorie di valutazioni, ovvero la verifica se lo strumento costituisca riferimento per particolari progetti che a loro volta richiederebbero specifiche approvazioni, come riportato negli allegati II, III e IV, si riporta quanto segue:

Allegato II – Progetti di competenza statale

Il PAC non prevede ipotesi contenute nell’allegato II.

Allegato III – Progetti di competenza di regioni e province autonome

Il PAC non ha facoltà in merito al numero dei capi e quindi non prevede ipotesi contenute nell’allegato III.

Allegato IV – Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Il PAC non ha facoltà in merito al numero dei capi e possiede una superficie inferiore a 40 ha⁴ pertanto non sono presenti ipotesi di cui all'allegato IV.

Per "valutazione", secondo l'art. 5 comma 1 del Dlgs 152/2006, si intende:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

Secondo l'art. 6 comma 2:

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producono impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

⁴ 7. Progetti di infrastrutture - a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;

4. DESCRIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO

Descrizione in rapporto all'articolo 3-bis.

"L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 12](#), se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente."

Come già detto, il PAC attua le previsioni dello strumento urbanistico comunale, nel sottoporre l'area dell'allevamento industriale avicolo a Piano attuativo, secondo le norme della LR 5/2007 art. 25 e del Regolamento n. 086/Pres del 2008, disponendo le condizioni affinché l'area possieda le opere infrastrutturali essenziali e le normative edilizie specifiche.

Le opere infrastrutturali consentono:

- l'erogazione di acqua potabile per gli usi domestici e produttivi da ottenere terebrando uno o più pozzi entro l'area del PAC o esterna al suo perimetro, fino a quando non sarà possibile e agevole collegarsi con la rete pubblica dell'acquedotto (esistente);
- la depurazione delle acque reflue e il loro smaltimento con dispersione nel suolo ovvero raccolta delle stesse acque con smaltimento all'esterno, secondo le norme vigenti in materia (esistente);
- allacciamento all'energia elettrica, predisponendo una cabina di consegna in accordo con l'Enel (esistente);
- l'erogazione dal deposito esistente del gas GPL per il riscaldamento (esistente);
- l'accesso dalla via pubblica con la conferma degli accessi esistenti o con altri accessi futuri;
- la recinzione, ove non già esistente, integrata da siepe viva con la finalità di mascherare il complesso;
- la formazione di filari con la finalità di mascherare il complesso dove la recitazione esistente non consente la siepe;
- parcheggi di relazione, qualora richiesti, predisposti entro l'area del PAC secondo le disposizioni del PRGC vigente all'atto della richiesta.

Per le opere a rete, il PAC prevede il punto di consegna dalle reti pubbliche entro il suo perimetro; l'esecuzione delle reti interne avverrà con progetto edilizio, tale da consentire l'erogazione dei servizi per il rilascio dell'agibilità.

Non sono previste opere di urbanizzazione da cedere al Comune.

Per gli elementi di dettaglio si rimanda agli atti del progetto di PAC e in particolare della Relazione illustrativa e delle Norme tecniche d'attuazione.


Planimetria del PAC

Nella pagina seguente si riporta in scala ridotta la planimetria di piano.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
PIANO ATTUATIVO COMUNALE SAN MARTINO

SITUAZIONE ATTUALE E FUTURA DELL'AREA

SCALA 1/2000



5. RICHIAMO AGLI ALLEGATI (D.lgs. 152/2006)

ALLEGATO I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 del Decreto 152/2006.

I criteri da adottare e le informazioni da fornire per la verifica di assoggettabilità che deve accompagnare le proposte di piani e programmi ai fini della valutazione strategica degli effetti ambientali sono i seguenti:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:

il PAC viene predisposto per regolare l'attività edilizia entro i confini del comparto, secondo le destinazioni e le consistenze definite dal PRGC; nel caso specifico, essendo l'allevamento esistente, dotato di Autorizzazione integrata ambientale e non incrementabile il numero di capi, il piano attuativo non stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività che richiederebbero valutazioni strategiche ovvero valutazioni d'impatto ambientale.

- **in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:**

Il PAC non ha rilievo nel merito.

- **la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:**

Il PAC non ha rilievo nel merito.

- **problemi ambientali pertinenti al piano o al programma:**

Qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo, rumore ambientale, radiazioni non ionizzanti e ionizzanti e paesaggio agrario non sono influenzati dalle previsioni edilizie del PAC; in merito alla destinazione d'uso ed alla consistenza degli elementi pertinenti a questa destinazione, la competenza è del PRGC che in questo caso non è oggetto di modifica attraverso il PAC. Del resto, come detto, l'allevamento è autorizzato con A.I.A. e, a norma del PRGC, in ragione della sua distanza dalle zone insediative (A, B, C, ecc) imposta dal PRGC in rapporto al numero dei capi, il numero dei capi allevati non è incrementabile.

Qualora il PRGC venisse variato in merito a distanze e consistenze, allora tale variazione sarebbe soggetta a VAS.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE

- **probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:**

Il PAC comporta l'attuazione del piano regolatore e nella fattispecie i caratteri infrastrutturali ed edilizi. Come già detto, destinazioni d'uso e consistenza delle destinazioni appartengono al PRGC che in questo caso non è oggetto di modifica. Pertanto, ai fini urbanistici, destinazioni e quantità non sono di pertinenza del PAC, ma dell'autorizzazione integrata ambientale. L'allevamento esistente ne è dotato e l'eventualità di modifiche o incrementi richiede rinnovo e riesame come previsto dall'articolo 29octies.

- **natura transfrontaliera degli impatti:**

Il PAC non ha rilievo nel merito.

- **rischi per la salute umana o per l'ambiente (caso di incidenti):**

Il PAC comporta l'attuazione del piano regolatore e pertanto si rimanda al punto: **"probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti"**.

- **entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):**

Idem come sopra.

- **impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale:**



Nel territorio del comune di Castions di Strada sono presenti i siti Natura 2000:

- ZSC IT3320027 – Palude Selvate che **dista 2.500 m** dall'area PAC;

- ZCS IT3320028 – Palude Moretto che **dista 1.500 m** dall'area PAC;

- ZSC IT3320033 – Bosco Boscat che **dista oltre 7 km** dall'area PAC.

Questi sono anche i siti più vicini all'area PAC, anche rispetto a quelli di altri comuni. Si veda la tavola di analisi del PAC.



SCALA 1:200000

Nella Delibera della Giunta Regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014 sono riportati gli indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza, come segue:

Allegato A

Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.

2. Ambito di applicazione

2.1. Sono soggetti alla procedura di verifica di significatività dell'incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:

a) i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs.

152/2006 ovvero che rientrano nell'art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;
b) i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000;
c) i progetti ...;
d) i progetti

2.2. Sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:

a) i piani, la cui area di competenza comprende, anche parzialmente uno o più Siti Natura 2000, e che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d. lgs. 152/2006 e non determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;

b) i progetti ...;

c) i piani, i progetti e gli interventi di cui al punto 2.1 che in sede di verifica di significatività dell'incidenza è stato valutato che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000;

d) i piani e i progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990, la cui area di competenza e insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma per i quali in sede di predisposizione della documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS, la VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA sono state rilevate interferenze funzionali comportanti possibile incidenza significativa sui Siti medesimi;

e) i piani e i progetti e gli interventi di cui al punto 2.1 per i quali il proponente abbia verificato, in fase di predisposizione degli stessi, che essi possono avere incidenze significative ovvero quelli per i quali il Piano di gestione o le Misure di conservazione del sito ritengono necessaria una valutazione di incidenza.

Si conclude che il PAC, in considerazione del tipo di conduzione dell'allevamento come prescritto dall'Autorizzazione integrata ambientale e soprattutto della distanza da SIC e ZPS non rientra tra i piani soggetti a verifica o a valutazione.

6. CONCLUSIONI

Con quanto esposto, si è inteso fornire al Comune gli elementi di valutazione per trarre le conclusioni in merito all'assoggettabilità a VAS, tuttavia

per quanto emerge dal presente screening, in merito alle destinazioni delle zone omogenee del PRGC, delle attività in relazione alle consistenze, della VAS effettuata in sede di approvazione della variante n. 8 al PRGC di revisione dei vincoli (Delibera C.C. di approvazione n. 13 del 29.05.2009), nonché alla sussistenza dell'Autorizzazione integrata ambientale (Decreto n. 2251/AMB del 26/10/2016)⁵ ed infine alla prescrizione urbanistica che vieta l'incremento del numero dei capi attualmente allevati e riconosciuti dalla citata AIA, **non si ritiene necessaria la procedura di VAS.**

Livio Comuzzi pianificatore

Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Udine
Albro sez. A/b – numero 1435

⁵ Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte della SOCIETA' AGRICOLA SAN MARTINO S.R.L., dell'installazione, di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Castions di Strada (UD).

7. ALLEGATI

Fascicolo comprendente:

- A – Relazione illustrativa
- B – Computo metrico estimativo
- C – Norme tecniche d'attuazione
- D – Asseverazioni
- E – Dichiarazione

Tavole grafiche:

1. Tavola di analisi
2. Tavola di piano

Autorizzazione integrata ambientale

Decreto n. 2251/AMB del 25/10/2016

Novembre 2018